

WKS  
C.S.



in figura del c.s.  
WENTRA  
IV  
G.S.  
6/8/12  
A. S. M.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  
SIRACUSA  
06 SET. 2017  
SEGRETARIA GENERALE

Il Coordinatore

Ai Sigg. Commissari Straordinari dei  
Liberi Consorzi Comunali di  
Siracusa, Ragusa e Catania  
LORO SEDI

Oggetto: Istituzione Parco Nazionale degli Iblei.  
OSSERVAZIONE/PROPOSTA di modifica.

Con riferimento alla Convocazione del 04/09/2017 nota Prot. n. 4066/Gab. dell' 11/08/2017 di pari oggetto, il Coordinamento unitamente alla rappresentanze territoriali, osservano quanto segue:

La normativa proposta, così come si legge nel prospetto di sintesi "classificazione ex art.12, c.2, della Legge n° 394/1991 - Legge quadro sulle aree protette -" presentato durante la riunione del 04/08/2017 presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e pubblicato sul sito del libero consorzio comunale di Ragusa, prevede regimi normativi eccessivamente rigidi rispetto alle attività agricole e zootecniche svolte nelle aree interessate dalla perimetrazione del parco.

Uno degli scopi di istituzione del Parco è proprio il mantenimento dell'identità antropiche esistenti in termini di usi, costumi e fruizione delle attività agricole e zootecniche.

A parere degli scriventi le prescrizioni, ancorché volte alla tutela dell'ambiente delle aree interessate, non possono non contenere norme che consentano anche la continuazione delle attività agricole e zootecniche attraverso l'eventuale evoluzione e miglioramento del patrimonio immobiliare esistente con il conseguente innalzamento degli standard delle attrezzature agricole e zootecniche. Ciò anche per consentire di stare al passo con i requisiti richiesti dai bandi comunitari.

Alla luce delle superiori osservazioni si propone di modificare le disposizioni contenute nel prospetto "classificazione ex art.12, c.2, della Legge n° 394/1991 - Legge quadro sulle aree protette -" come segue:

- al punto 1 Lett. b) "Aree ad elevata naturalità" modificando come segue l'ultimo capoverso: Sono altresì ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo l'osservanza delle norme di Piano sulle destinazioni d'uso.
- al punto 2 Lett. c) "Aree a vocazione prevalentemente rurale" modificando come segue l'ultimo capoverso: Sono altresì ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo l'osservanza delle norme di Piano sulle destinazioni d'uso.

5 MARZO 4 SETTEMBRE 2017

Il coord prov. Ragusa  
(f.to. Salvo Mandarà)

Il coord prov. Siracusa  
(f.to. Gaetano Trapani)

Il coord. prov. Catania  
(f.to. Paola Nicolosi)

D'ordine del Coord. Regionale on. Nicolò Nicolosi  
(Cons.Reg. Ferdinando Messina)

Si allegano copie dell'art.31 della Legge 457/1978 più volte citato e del prospetto "classificazione ex art.12, c.2, della Legge n° 394/1991 - Legge quadro sulle aree protette -" al fine di una più facile lettura.

Libero Consorzio  
Comunale di Siracusa

Protocollo Generale  
N. 0031035  
del 07-09-2017

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457.  
Norme per l'edilizia residenziale  
TITOLO IV  
NORME GENERALI PER IL RECUPERO  
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE

Art. 31. (Definizione degli interventi).

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

# IL PARCO DEGLI IBLE

Tipologia	Classificazione ex Art. 12, comma 2, della Legge 06.12.1991, n.394 Legge quadro sulle aree protette	Classificazione del tavolo tecnico
- Zone SIC - ZPS - Rete Natura 2000 - Altre aree di elevato interesse naturalistico-ambientale	Lett. a) Riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità	1 Aree ad elevata naturalità
- Aree ricadenti nel Demanio Aziende Forstali - Altre zone interessate da boschi e foreste - Fasce di rispetto delle Aree di cui alla Lett. a)	Lett. b) Riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.	1 Aree ad elevata naturalità
- Fascia di protezione delle aree di cui alla lettera b) - Aree a prevalente caratteri rurali tradizionali se in presenza di apprezzabili elementi paesaggistico-naturalistici	Lett. c) Aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso.	2 Aree a vocazione prevalentemente rurale
- Rimanenti porzioni del territorio del parco	Lett. d) Aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.	3 Aree a vocazione rurale interessate dalla presenza di elementi antropici insediativi - Centri urbani.